

CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Caro Presidente,

Vista la Nota del 17/12/2024 relativa all'istituzione della Commissione di studio "San Giorgio" chiamata ad elaborare il testo di un disegno di legge delega per la riforma del diritto processuale penale, nonché indicante la sollecitazione a tutte le Camere Penali a partecipare e contribuire a tale straordinario progetto, la Camera Penale della Romagna, il suo Direttivo e il suo Osservatorio sul Giusto Processo, sono lieti di offrire il proprio contributo con le Osservazioni di seguito illustrate.

Esse, alla luce dei principi cristallizzati nel Manifesto del Diritto Penale liberale e del Giusto processo, della nostra Carta Costituzionale e di quelli convenzionali, vogliono suggerirne una modalità di concreta trasposizione in nuovo codice di rito finalmente rispettoso delle Fonti richiamate e del ruolo costituzionale dell'Avvocato quale garante del diritto di difesa, fondamento dello Stato di diritto, come limpidamente riconosciuto dalla nostra Corte Costituzionale sin dagli albori: Corte Cost., sentenza 8 marzo 1957, n. 46: *"Per cogliere il significato e la portata del diritto della difesa, con tanta energia proclamato dalla Costituzione come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, è necessario porre in relazione il diritto stesso con il riconoscimento del diritto, per ogni cittadino enunciato nella prima parte del medesimo art. 24, di potere agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In questo modo si rende concreto e non soltanto apparente il diritto alla prestazione giurisdizionale, che è fondamentale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto. Il diritto della difesa, pertanto, intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi (come si è detto nel comma 3o dello stesso art. 24) al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti"*.

Camera Penale della Romagna

Il Direttivo

l'Osservatorio Giusto Processo

OSSERVAZIONI

"COMMISSIONE SAN GIORGIO"

Manifesto del Diritto penale liberale e del giusto processo

Principio n.26

" Nel processo penale liberale, la difesa -al pari dell'accusa- è protagonista della formazione della prova in contraddittorio dinanzi al giudice della decisione.

Il contraddittorio per la prova è al contempo diritto individuale e, nella sua forza epistemica, condizione di regolarità del processo. È regola generale che un'accusa non possa essere convalidata da prove formate unilateralmente dallo stesso soggetto che ha provveduto ad elevarla."

ART.111 COSTITUZIONE

...

"CO.2 Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

CO.3 Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

CO.4 Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore"

- **Prevedere che il Difensore possa offrire i risultati delle investigazioni difensive anche al giudice dell'udienza pre-dibattimentale.**
- **Necessità di modificare l'art.391 octies comma 1 cpp 1.** *Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito".*

CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- **NUOVO TESTO 1.** Nel corso delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare e nell'udienza predibattimentale, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito”.

Manifesto cit.

Principio n.25

“Nel processo penale liberale, nel “giusto processo”, il diritto di difesa della persona imputata o sottoposta a indagine assume la massima estensione. Tale modello rifiuta l’idea di poteri attribuiti, a titolo di soccorso, al giudice o all’organo dell’accusa; colloca il giudice in posizione di rigorosa imparzialità, il cui presupposto essenziale è la terzietà, ossia la distinzione -sul piano dell’ordinamento prima ancora che del processo- tra la figura del giudice e quella di chi svolge la funzione di accusatore. **Il processo liberale punta ad assicurare alla difesa le più ampie prerogative, così da eliminare ogni squilibrio rispetto a quelle di chi sia incaricato delle funzioni d’accusa.**”

- **Assicurare la corretta raccolta delle fonti di prova in casi particolari nel corso delle indagini preliminari e garantirne l'integrale accesso – in chiave di possibile critica - da parte della Difesa e così**
- **superare lo squilibrio fra Difesa e Accusa nell'assunzione delle dichiarazioni del minore vittima di reato, del testimone vulnerabile e nei casi di cui all'art.351 comma 1 ter cpp in punto di NECESSARIA DOCUMENTAZIONE INTEGRALE FONOGRAFICA E/O AUDIOVISIVA e di CONSEGUENZE SANZIONATORIE DELLA RELATIVA VIOLAZIONE: a fronte dell'obbligo - a pena di espressa inutilizzabilità - per il Difensore di documentare integralmente con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica le dichiarazioni raccolte (cfr. art.391 ter, comma 3-ter. “Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto”; cfr. anche art.391 bis comma 5-bis. “Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. **Comma 6.** Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti **non possono essere utilizzate.** La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.) nessun obbligo grava sul PM e sulla polizia giudiziaria e neppure alcuna a sanzione di inutilizzabilità (cfr. art. 351 cpp comma 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli [572](#), [600](#), [600 bis](#), [600 ter](#), [600 quater](#), [600 quater 1](#), [600 quinquies](#), [601](#), [602](#), [609 bis](#), [609 quater](#), [609 quinquies](#), [609 octies](#), [609 undecies](#) e [612 bis](#) del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. **Comma 1-quater.** Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, **ove ne faccia richiesta**, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.”; cfr. ART.362 cpp comma 1-bis: “Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1 ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.” **Comma 1-quater.** Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, **ove ne faccia richiesta**, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica”.**
- **Necessità di modificare gli artt. 351 e 362 cpp affinché si pongano in linea anche con quanto previsto dall'art.398 cpp, parimenti da novellare introducendo la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni non documentate come prescritto (art. 398 cpp Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio, ...comma 5-bis “Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli [572](#), [600](#), [600 bis](#), [600 ter](#) [600 quinquies](#), [601](#), [602](#), [609 bis](#), [609 ter](#), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo [600 quater](#)**

CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

*1, 609 quater e 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. **Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell' interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. 5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede. 5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater**")*

Manifesto cit.

Principio n.15

"Le leggi penali e le previsioni sanzionatorie devono basarsi su dati scientifici e criminologici attendibili e condivisi dalla comunità scientifica. La meritevolezza di pena o di maggiori pene deve trovare fondamento in necessità di tutela proporzionate, oggettivate sulla base di ricerche criminologiche ed empiriche serie ed attendibili".

Linee guida in materia di abuso su minorenni stilate, nel 2002 e, poi, aggiornate nel 2007, dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza);

Carta di Noto, dalla località a margine del cui Convegno, dal titolo "Abuso sessuali di minore: ruoli e responsabilità" e colà svoltosi in data 6 – 9 giugno 1996, quelle (**oggetto di successive "rivisitazioni" nel 2002, nel 2011 e, da ultimo, nel 2017**) [guidelines dirette a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni assicurando, nel contempo, al minore l'esatta protezione psicologica nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.]

→ **Introduzione di precetti normativi affinché l'audizione (in sede di indagini e di giudizio) del minore e del minore vittima di reato sia condotto secondo i dettami dei Protocolli e Linee guida ut supra, e introduzione del relativo corredo sanzionatorio in caso di violazione**

in primis, positivizzare l'art.16 Carta di Noto IV: "L'accertamento sull'idoneità a testimoniare deve precedere l'audizione del minore e, in ogni caso, non è possibile inferire la capacità stessa dalla qualità (coerenza interna, caratteristiche narrative, ecc.) della testimonianza resa. In caso di abuso intrafamiliare le valutazioni devono essere estese ai familiari, ove possibile e, ove necessario, al contesto sociale del minore"; ed anche l'art.10 Carta di Noto IV " Per soggetti di età inferiore agli anni dodici si ritiene necessario, salvo in casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia sempre disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare sui fatti oggetto d'indagine"

ciò al fine di eliminare illegittime prassi operative che vedono il CT del PM, nominato ausiliario ai fini dell'art.362 cpp, bypassare il previo accertamento della idoneità a testimoniare (art.196 cpp) e procedere direttamente all'audizione sui fatti contestati per poi inferirne una capacità testimoniale; situazione a cui spesso fanno seguito incidenti probatori per acquisire la testimonianza del minore ove il GIP non dispone perizia sulla idoneità testimoniale con motivazioni di stile quali "dagli atti non emergono elementi da fare dubitare della idoneità a testimoniare", nonché di superare l'approccio di legittimità ancora imperante, secondo cui "il rispetto dei protocolli operativi previsti dalla Carta di Noto nelle ipotesi in cui si debba procedere all'audizione di un minore vittima di abusi non costituisce un vincolo metodologico che debba essere rispettato dal giudice a pena di inutilizzabilità della prova in tale modo acquisita ..., posto che tali metodiche si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire in realtà non solo l'attendibilità delle dichiarazioni del minore, ma anche, se non soprattutto, a tutelare, attraverso l'utilizzo anche di strumenti tecnici e di competenze, anche specialistiche, la protezione psicologica dello stesso in occasione dell'esperimento della prova onde evitare il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria della persona offesa ... lo scarto fra le metodiche effettivamente applicate e quelle suggerite dalla Carta di Noto, laddove le stesse non siano state trasfuse in disposizioni legislative di fonte statale" (Cass. pen, sez. III, 43225/2023).

Manifesto cit.

Principio n.29

"È riconosciuto all'imputato il diritto ad impugnare, per motivi di fatto e di diritto, la sentenza di condanna al fine di ottenere un secondo grado di giudizio."

CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CEDU ARTICOLO 13

Diritto a un ricorso effettivo

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

CEDU ARTICOLO 6

Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. ...

PROTOCOLLO 7 CEDU

ART.2

Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale

1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

- **Ridurre il ricorso indiscriminato alla categoria dell'inammissibilità – ovvero ad altri meccanismi mirati al mero sgravio processuale – e ricondurli a compatibilità con l'art.6 par.1 CEDU (sono compatibili solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, cfr. CEDU, Kemp c.Lussemburgo sez.I 24/4/2008; ma anche CEDU Trevisanato c.Italia, Sez.I 15/9/2016. Per i giudici di Strasburgo, **tali limitazioni “non possono limitare l'accesso al giudice in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa del diritto a un tribunale”**)**
- **Necessità di modificare l'art.591 cpp comma 2 (“Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato”)** laddove consente al giudice di dichiarare d'ufficio e *de plano*, senza contraddittorio neppure cartolare, l'inammissibilità, con unico rimedio il ricorso per cassazione, perché non proporzionale e in contrasto con il diritto riconosciuto dall'art.2 del Protocollo n.7 CEDU.
- **Necessità di modificare l'art. 581 comma 1 quater cpp (“Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”)** in quanto in contrasto con i principi sopra richiamati nonché irragionevolmente limitativo della Difesa d'ufficio.

Manifesto cit.

Principio n.22

“Nel modello liberale, chi sia sottoposto al procedimento penale dev'essere tutelato -nei suoi diritti fondamentali ed innanzitutto nella sua libertà personale- come qualsiasi altra persona. Anzi, in tale modello, **la funzione stessa del diritto processuale penale è quella di proteggere i diritti fondamentali di chi subisce l'“attacco” del potere pubblico, così da consentirgli di difendersi nel modo migliore possibile**; questo nella consapevolezza che, nel momento del reato il soggetto debole è la vittima, mentre **nel momento del processo il soggetto debole è l'imputato”**.

CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Manifesto cit.

Principio n. 25

*“Nel processo penale liberale, nel “giusto processo”, il diritto di difesa della persona imputata o sottoposta a indagine assume la massima estensione. Tale modello rifiuta l’idea di poteri attribuiti, a titolo di soccorso, al giudice o all’organo dell’accusa; colloca il giudice in posizione di rigorosa imparzialità, il cui presupposto essenziale è la terzietà, ossia la distinzione -sul piano dell’ordinamento prima ancora che del processo- tra la figura del giudice e quella di chi svolge la funzione di accusatore. **Il processo liberale punta ad assicurare alla difesa le più ampie prerogative, così da eliminare ogni squilibrio rispetto a quelle di chi sia incaricato delle funzioni d’accusa.**”*

ART.24 COSTITUZIONE

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

(...)”

- In caso di sequestri preventivi (art.321 cpp) di danaro **prevedere** una “quota disponibile” (ad es. equivalente alla pensione minima, tenendo conto dei familiari a carico) per consentire agli indagati/imputati di fare fronte alle esigenze di vita e ai costi della Difesa;
- **prevedere la ricorribilità per cassazione anche per vizi di motivazione** avverso l'ordinanza del riesame in materia di sequestri;
- **introdurre termini perentori anche in materia cautelare reale** per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame;
- **prevedere un rimedio processuale (decadenza/inefficacia) in caso di inerzia del PM** sulla richiesta di restituzione/dissequestro ovvero prevedere la possibilità di ricorrere al GIP decorsi 10 giorni senza che il PM abbia provveduto sulla richiesta;
- introdurre un termine perentorio per la trasmissione degli atti al Tribunale della libertà anche per le misure cautelare REALI;
- estendere l'istituto del riesame anche alle misure cautelari interdittive.

Manifesto cit.

PRINCIPIO N.26

“ Nel processo penale liberale, la difesa -al pari dell’accusa- è protagonista della formazione della prova in contraddittorio dinanzi al giudice della decisione.

Il contraddittorio per la prova è al contempo diritto individuale e, nella sua forza epistemica, condizione di regolarità del processo. È regola generale che un’accusa non possa essere convalidata da prove formate unilateralmente dallo stesso soggetto che ha provveduto ad elevarla.”

- **Prevedere** che in ogni caso di richiesta di archiviazione la persona indagata riceva il relativo avviso di deposito (meglio se corredata della richiesta medesima) al pari della persona offesa e che il termine per l'opposizione sia elevato, anche in caso di “particolare tenuità, a giorni 20, salve le deroghe già previste (**necessaria modifica degli artt.408, 411 co.1bis cpp**);
- **prevedere** che nel caso in cui il giudice del dibattimento che autorizza la citazione di testimoni con provvedimento fuori udienza, tale provvedimento sia notificato/comunicato immediatamente al difensore affinché proceda alla citazione dei testimoni autorizzati.

CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane